

# **SPORTELLO\_PA**

Servizio di animazione e accompagnamento per il miglioramento delle performance nella gestione della spesa sui fondi europei e regionali delle pubbliche amministrazioni

*CUP G73J15000320002 – CIG  
9295659C77*

*Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*  
*Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici:*

*Principi generali e principali novità*

## Indice

- **Dalla legge delega al decreto legislativo: breve excursus**
- **La legge delega n. 78/2022**
- **Il nuovo codice degli appalti: caratteristiche**
- **Periodo transitorio**
- **Periodo transitorio: la convivenza tra vecchio e nuovo codice**
- **Quali articoli del nuovo codice acquistano efficacia dal 1 gennaio 2024?**
- **Appalti PNRR e PNCC: quale normativa si applica?**
- **Abrogazioni del dlgs 36/2023**
- **Ulteriori abrogazioni**
- **Struttura del nuovo codice**
- **I principi generali**
- **Le principali novità**
- **Allegati al nuovo codice**
- **Principio del Risultato**
- **Principio della Fiducia**
- **Principio dell'accesso al mercato**
- **Art 4 Criterio interpretativo**
- **Principio di buona fede e di tutela dell'affidamento**
- **Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale**
- **Principio di auto-organizzazione amministrativa**
- **Principio di autonomia contrattuale divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito**

## Indice

- **Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale**
- **Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti**
- **Rinvio esterno**
- **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Articolo 50**
- **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Articolo 70 - Procedure di scelta e relativi presupposti**
- **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Articolo 71 – Procedura Aperta**
- **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Articolo 72 – Procedura Ristretta**
- **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Articolo 73 – Procedura Competitiva con Negoziazione**
- **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Articolo 74 - Dialogo Competitivo**
- **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Articolo 75 – Partenariato per l'Innovazione**
- **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Articolo 76 – Procedura Negoziata senza Pubblicazione del Bando**
- **Art. 15 Il responsabile unico del procedimento diventa Responsabile Unico di Progetto (RUP)**
- **Art. 44 Appalto Integrato**
- **Artt. 94 – 98 Cause di esclusione**
- **Artt. 16 – 95, comma 1 lett. b), Conflitto di Interessi**
- **Art. 104 Avalimento**
- **Art. 93 Commissione Giudicatrice**
- **Art. 101 Soccorso Istruttorio**
- **Art. 110 Offerte Anormalmente basse**
- **Art. 17 comma 5: Aggiudicazione**
- **Art. 36 comma 9: Impugnazione**

## Indice

- **Art. 110 Offerte anormalmente basse**
- **Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale**
- **Artt. 48-55 Appalti sotto soglia**
- **Le procedure sottosoglia nel Nuovo Codice**
- **Modifiche alla disciplina del Subappalto**
- **Le limitazioni al subappalto dopo la sentenza della corte di Giustizia delle Comunità europee, le indicazioni della giurisprudenza e della prassi amministrativa**
- **La quota subappaltabile ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016**
- **La nuova disciplina dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 - Le novità introdotte dal decreto semplificazioni-bis e successiva Legge di conversione n. 108/2021**
- **Le modifiche alla disciplina del subappalto introdotte dalla Legge europea**
- **Le novità introdotte nel nuovo Codice – Art. 119**
- **La Proroga nel nuovo Codice**
- **Il quinto d'obbligo nel nuovo Codice**
- **L'anticipazione del prezzo – art. 125 del Nuovo Codice**
- **I principi fondamentali del nuovo Codice che impattano sull'esecuzione**
- **Le principali novità del nuovo Codice**
- **Rinegoziazione – modifiche contrattuali nel Nuovo Codice (art. 120, comma 8)**

# DALLA LEGGE DELEGA AL DECRETO LEGISLATIVO: BREVE EXCURSUS

## Primo step:

**Art. 1** della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicata nella GURI n. 146 del 24 giugno 2022 (**legge delega**)

**Sei mesi** di tempo per l’adozione da parte del Governo del nuovo Codice

Revisione dell’attuale Codice dei contratti pubblici -> tra gli impegni del Governo italiano per l’attuazione del PNRR (cc.dd. “riforme abilitanti”).

Criticità dell’attuale Codice: avrebbe «causato diverse difficoltà attuative».

# DALLA LEGGE DELEGA AL DECRETO LEGISLATIVO: BREVE EXCURSUS

**La riforma persegue gli obiettivi di semplificazione, digitalizzazione e trasparenza**

Il nuovo codice sui contratti pubblici è finalizzato al riordino organico di diversi aspetti, tra i quali si evidenziano:

**allineamento e sinergia con il diritto dell'Unione europea;**

**rafforzamento dei poteri di vigilanza dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;**

**garanzia del rispetto del principio di concorrenza e trasparenza nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;**

**promozione della partecipazione delle piccole-medie imprese alle gare d'appalto;**

**semplificazione delle procedure per appalti sottosoglia e potenziamento degli investimenti in tecnologie verdi, sostenibilità energetica, ambientale e digitali (in linea con l'Agenda ONU 2030);**

**riduzione dei tempi relativi alle procedure di gara e alla stipula dei contratti.**

# DALLA LEGGE DELEGA AL DECRETO LEGISLATIVO: BREVE EXCURSUS

## Il testo:

con decreto legislativo è stato approvato dal Governo in esame preliminare

- è stato trasmesso al Governo il 7 dicembre 2022
- è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre scorso
- è stato modificato a seguito del lavoro congiunto dei tecnici, del Consiglio di Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Mims e delle altre amministrazioni interessate
- è stato rimesso al Governo per le proprie determinazioni
- 9 gennaio 2023: il Governo ha trasmesso il provvedimento alla Camera dei Deputati e al Senato.
- parere del Parlamento entro l'8 febbraio 2023
- Approvazione CDM 28 marzo 2023 e D.lgs 31 marzo 2023, n. 36
- GURI n. 77 del 31 marzo 2023, n. 77; ripubblicazione in GURI del 13 aprile 2023 n. 14



# LA LEGGE DELEGA N. 78/2022

La legge delega si compone di **due articoli**

**Art. 1** -> la norma di delega al Governo in materia di contratti pubblici di adozione, entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici.

## **Finalità:**

- adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi della giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, nazionali e sovranazionali;
- riordinare e semplificare la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- scongiurare l'avvio di procedure di infrazione della Commissione europea.

## IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: CARATTERISTICHE

### Il nuovo codice:

- a) «auto-applicativo» in virtù degli allegati operativi che non richiedono l’emanazione di provvedimenti attuativi.
- b) Data di entrata in vigore:

Il nuovo codice appalti (dlgs 36/2023) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 marzo 2023, rispettando così le scadenze previste. Entra in vigore, quindi, dal 1 aprile 2023, ma le sue disposizioni – come disposto dall'art. 229 – acquistano efficacia dal 1 luglio 2023.

È previsto, tuttavia, un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (dlgs 50/2016), del dl semplificazioni (dl 76/2020) e del dl semplificazioni bis (dl 77/2021). È diventato realmente difficile districarsi nel mare magnum delle nuove disposizioni, soprattutto perché vecchie e nuove norme dovranno convivere per alcuni mesi.

Due principi cardine, nei primi due articoli:

- il “**principio del risultato**”, quale interesse pubblico primario che concerne l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con tempestività e migliore rapporto qualità-prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- il “**principio della fiducia**” nell’azione legittima, corretta e trasparente della p.a. e dei suoi funzionari.

**Sussiste l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi in caso di variazione del costo superiore al 5 per cento**

-> all’impresa è riconosciuto l’80 per cento del maggior costo.

## Periodo transitorio

Come stabilito dall'art. 226, a decorrere dal primo luglio, quando diventano efficaci le disposizioni del nuovo testo, il d.lgs 50/2016 continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

Nello specifico, restano in vigore fino al 31 dicembre 2023 i seguenti articoli del dlgs 50/2016:

- art. 70 – avvisi di pre-informazione;
- art. 72 – redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi;
- art. 73 – pubblicazione a livello nazionale (compreso il decreto MIT, attuativo dell'art.73);
- art. 127, comma 2 – pubblicità e avviso periodico indicativo;
- art. 129, comma 4 – bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

Fino al 31 dicembre 2023 continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'allegato "B" al dlgs 33/2013. Acquistano efficacia dal primo gennaio 2024 i seguenti articoli del dlgs 36/2023:

- art. 27 – pubblicità legale degli atti;
- art. 81 – avvisi di pre-informazione;
- art. 83 – bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione;
- art. 84 – pubblicazione a livello europeo;
- art. 85 – pubblicazione a livello nazionale

## Attività interessate dalla transizione

Le attività interessate sono:

- redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
- accesso alla documentazione di gara;
- presentazione del documento di gara unico europeo;
- presentazione delle offerte;
- apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
- controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

## Quali articoli del nuovo codice acquistano efficacia dal 1 gennaio 2024?

Dal **primo gennaio 2024** acquistano efficacia le disposizioni dei seguenti articoli del nuovo codice:

articolo 19 – *principi e diritti digitali*; articolo 20 – *principi in materia di trasparenza*; articolo 21 – *ciclo di vita digitale dei contratti pubblici*; articolo 22 – *ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)*; articolo 23 – *banca dati nazionale dei contratti pubblici*; articolo 24 – *fascicolo virtuale dell'operatore economico*; articolo 25 – *piattaforme di approvvigionamento digitale*; articolo 26 – *regole tecniche*; articolo 27 – *pubblicità legale degli atti*; articolo 28 – *trasparenza dei contratti pubblici*; articolo 29 – *regole applicabili alle comunicazioni*; articolo 30 – *uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici*; articolo 31 – *anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti*; articolo 35 – *accesso agli atti e riservatezza*; articolo 36 – *norme procedurali e processuali in tema di accesso*; articolo 37, comma 4 – *programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi*; articolo 81 – *avvisi di preinformazione*; articolo 83 – *bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione*; articolo 84 – *pubblicazione a livello europeo*; articolo 85 – *pubblicazione a livello nazionale*; articolo 99 – *verifica del possesso dei requisiti*; articolo 106, comma 3, ultimo periodo, – *garanzie per la partecipazione alla procedura*; articolo 115, comma 5 – *controllo tecnico contabile e amministrativo*; articolo 119, comma 5 – *trasmissione del contratto di subappalto alla SA*; articolo 224, comma 6 – *disposizioni ulteriori*.

## Appalti PNRR e PNCC: quale normativa si applica?

L'art. **225** del nuovo codice appalti, al comma 8, specifica che per quanto riguarda le procedure di affidamento e i contratti riguardanti gli investimenti pubblici (anche suddivisi in lotti), finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR e PNC, nonché i programmi cofinanziati da fondi UE (comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse) si applicano anche dopo il 1 luglio 2023 le disposizioni di cui al decreto legge 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 al decreto legge 13/2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC, nonché dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030.

ARTICOLO CHE DARA' ADITO A FORTI PROBLEMI ATTUATIVI

## Ulteriori abrogazioni

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono **abrogati dal 1° luglio 2023**:

1. il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;
2. l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
3. il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;
4. l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
5. il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122;
6. il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154;
7. il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, è **abrogato dal 1° gennaio 2024** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.

Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

# STRUTTURA DEL NUOVO CODICE

Il codice è suddiviso in **5 libri e 229 articoli**.

**LIBRO I** - Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione

**La Parte I** - dedicata ai principi  
- **Titolo I** -> principi generali  
- **Titolo II** -> L'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell'affidamento

**La Parte II** - disciplina la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

**La Parte III** - dedicata alla programmazione

**La Parte IV** - rivolta alla progettazione



# STRUTTURA DEL NUOVO CODICE

## LIBRO II Dell'appalto

**Parte I:** dei contratti di importo inferiore alle soglie Europee

**Parte II:** degli istituti e delle clausole comuni

**Parte III:** dei soggetti (stazioni appaltanti; operatori economici)

**Parte IV:** delle procedure di scelta del contraente

**Parte V:** dello svolgimento delle procedure (gli atti preparatori; i bandi, gli avvisi e gli inviti; la documentazione dell'offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte; i requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti)

**Parte VI:** dell'esecuzione

**Parte VII:** disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari

# STRUTTURA DEL NUOVO CODICE

## **Libro III - Dell'appalto nei settori speciali**

- Disposizioni applicabili e ambito soggettivo;
- procedure di scelta del contraente;
- bandi, avvisi e inviti;
- selezione dei partecipanti e delle offerte

## **Libro IV - Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni**

## **Libro V - Del contenzioso e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Disposizioni finali e transitorie**

- Contenzioso e ricorsi giurisdizionali
- I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
- Governance

# I PRINCIPI GENERALI

## Titolo I – I principi generali

### **Articolo 1.**

Principio del risultato.

### **Articolo 2.**

Principio della fiducia.

### **Articolo 3.**

Principio dell'accesso al mercato.

### **Articolo 4.**

Criterio interpretativo e applicativo.

### **Articolo 5**

Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.

### **Articolo 6.**

Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con egli enti del Terzo settore.

# I PRINCIPI GENERALI

## Titolo I – I principi generali

### **Articolo 7.**

Principio di auto-organizzazione amministrativa.

### **Articolo 8.**

Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.

### **Articolo 9.**

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

### **Articolo 10.**

Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.

### **Articolo 11.**

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.

### **Articolo 12.**

Rinvio esterno.

## LE PRINCIPALI NOVITA'

Previsti soltanto **2 livelli di progettazione**:

1. progetto di fattibilità tecnico-economica;
2. progetto esecutivo;

Viene abbandonato il progetto definitivo in virtù dell'art. 41: non saranno previsti livelli intermedi di progettazione, ma solamente due livelli e successivi approfondimenti tecnici:

il **progetto di fattibilità tecnico-economica**, che:

- a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle concrete esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- b) è redatto tenendo conto delle linee guida adottate con provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- c) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- d) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1;

## LE PRINCIPALI NOVITA'

- e) individua, con le relative stime economiche, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- f) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
- g) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte.

Il **progetto esecutivo**, che:

- a) sviluppa un livello di definizione degli elementi che consenta di individuarne la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- b) è corredato dal piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina dettagliatamente i lavori da realizzare, il costo e i tempi di realizzazione;
- c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
- d) solitamente, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta precedentemente.

## LE PRINCIPALI NOVITA'

Il **RUP** mantiene lo stesso acronimo ma cambia denominazione:

Si passa da responsabile unico del procedimento a **responsabile unico del progetto**.

**Articolo 15:** il nuovo RUP è responsabile delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa nomina il RUP tra i dipendenti addetti all'unità, che siano in possesso di competenze professionali adeguate.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti (che non siano pubbliche amministrazioni o enti pubblici) individuano uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP.

L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal medesimo responsabile di cui al primo periodo.

Il nominativo è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in assenza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

## LE PRINCIPALI NOVITA'

### a) Appalto integrato

Per i lavori, è prevista la possibilità dell'appalto integrato senza i divieti fissati dal precedente Codice.

Pertanto, oggetto del contratto potranno essere la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

Esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.

### b) General contractor

Viene reintrodotta la figura del "general contractor".

Il general contractor svolgerà attività anche di natura pubblicistica (es. quella di espropriazione delle aree).

Questo costituisce espressione della collaborazione tra la p.a. e gli operatori privati nello svolgimento di attività di interesse generale.

*L'operatore economico "è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo".*



## LE PRINCIPALI NOVITA'

### c) Procedure sotto la soglia europea

Vengono adottate in maniera stabile le soglie fissate nel decreto “semplificazioni COVID-19” (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76):

per l'affidamento diretto  
per le procedure negoziate

In tutti gli affidamenti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, di natura sia procedimentale sia processuale.

**Eccezioni:** affidamento di contratti con interesse transfrontaliero -> si applicano le procedure ordinarie previste per il sopra-soglia.

Fissato il principio di rotazione: in caso di procedura negoziata, divieto di procedere direttamente all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.

## LE PRINCIPALI NOVITA'

### d) Partenariato pubblico-privato e Settori speciali

Viene semplificato il quadro normativo.

Finalità: rendere agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l'affidamento di progetti di **partenariato pubblico-privato (PPP)**.

Previste garanzie a favore dei finanziatori dei contratti.

Confermato il diritto di prelazione per il promotore.

Maggiore flessibilità per i "settori speciali", in linea con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.).

Le norme introdotte si qualificano come "autoconclusive" -> senza ulteriori rinvii ad altre parti del Codice.

### e) Subappalto e Concessioni

Viene introdotto il **subappalto a cascata**, in coerenza con la normativa e la giurisprudenza europea.

Previsti criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante in relazione al singolo caso concreto.

Per i concessionari scelti senza gara, è previsto l'obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture, ad eccezione dei settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).

## LE PRINCIPALI NOVITA'

### **f) Digitalizzazione del sistema del contratto**

Una concreta digitalizzazione del settore degli appalti pubblici mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, il FVOE e le piattaforme di approvvigionamento digitale e attraverso la digitalizzazione in materia di accesso agli atti.

### **g) Esecuzione del contratto**

Facoltà dell'appaltatore di richiedere, prima della stipula del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.

### **h) Competenze ANAC**

Risultano rafforzate le funzioni di vigilanza e quelle sanzionatorie dell'ANAC.

## LE PRINCIPALI NOVITA'

### **Giurisdizione**

Ridotti i termini del procedimento amministrativo per i pareri di competenza: si passa da 45 a 30 giorni per il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e da 60 a 45 per la Conferenza dei Servizi.

**Competenza** dell'autorità giudiziaria: in materia di azioni risarcitorie e di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, con una condotta illecita, abbia determinato o concorso a determinare un esito della gara illegittimo.

Anche in tali ipotesi trova applicazione l'arbitrato.

## ALLEGATI AL NUOVO CODICE

Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti. Allegato I.2 Attività del RUP. Allegato I.3 Termini delle procedure di appalto. Allegato I.4 Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto. Allegato I.5 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (in PDF). Allegato I.6 Dibattito pubblico obbligatorio Allegato I.7 Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo Allegato I.8 Verifica preventiva dell'interesse archeologico Allegato I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni Allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure Allegato I.11 Disposizioni di organizzazione, competenze, regole di funzionamento e ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici Allegato I.12 Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione. Allegato I.13 Determinazione dei parametri per la progettazione. Allegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali

Allegato II.1 Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo < soglie di rilevanza europea Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte Allegato II.3 Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti Allegato II.4 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza Allegato II.5 Specifiche tecniche ed etichettature Allegato II.6 Informazioni in avvisi e bandi Allegato II.7 Caratteristiche relative alla pubblicazione Allegato II.8 Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita Allegato II.10 Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali Allegato II.11 Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri Allegato II.12 Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori Allegato II.13 Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia. Allegato II.9 Informazioni contenute negli inviti ai candidati Allegato II.14 Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità Allegato II.15 Criteri per la determinazione costi per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche Allegato II.16 Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione Allegato II.17 Servizi sostitutivi di mensa Allegato II.18 Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali Allegato II.19 Servizi di ricerca e sviluppo Allegato II.20 Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza Allegato IV.1 Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182 Allegato V.1 Compensi agli arbitri Allegato V.2 Collegio consultivo tecnico Allegato V.3 Cabina di regia

## Titolo I – I principi generali

**Art. 1. Principio del risultato**

**Art. 2. Principio della fiducia**

**Art. 3. Principio dell'accesso al mercato**

**Art. 4. Criterio interpretativo e applicativo**

**Art. 5. Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento**

**Art. 6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore**

**Art. 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa**

**Art. 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito**

**Art. 9. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale**

**Art. 10. Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**


**Art. 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.**

**Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti applicazione dei contratti collettivi**

**Art. 12. Rinvio esterno**

## Art.1 - Principio del **RISULTATO**

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.





La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità.

**“verificabilità” evoca il concetto di accountability, inteso come responsabilità per i risultati conseguiti.**

La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti

la concorrenza non è più un valore in sé e per sé, ma uno strumento per ottenere i migliori risultati.

Non si persegue «un risultato purché sia», ma un risultato «virtuoso», che accresca la qualità, diminuisca i costi, aumenti la produttività

Risultato


Attuazione



buon andamento  
efficienza  
efficacia  
economicità


Perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea

Risultato




Criterio prioritario

Esercizio del potere discrezionale




Individuazione della regola del caso concreto



Del personale che svolge funzioni **amministrative e tecniche** in fase di **programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione** (art. 45 e allegato I.10)

Risultato




se una certa azione arriva al suo scopo non può essere oggetto di disappunto; anzi, chi l'ha compiuta deve essere premiato

Primato della necessità che il mercato dei contratti pubblici e tutta l'azione che lo contorna sia *goals oriented*

## Art.2 - Principio della FIDUCIA


1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.



Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'**iniziativa** e l'**autonomia decisionale** dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle **valutazioni** e alle **scelte** per l'**acquisizione** e l'**esecuzione** delle prestazioni secondo il **principio del risultato**



# Fiducia



Cfr. anche nuova  
formulazione (d.l.  
76/2020)  
art. 323 c.p.  
**Abuso  
d'Ufficio e abrogazione**

L'esercizio di **potere discrezionale**  
presuppone **FIDUCIA** dell'ordinamento  
verso l'organo destinatario dell'attribuzione:



L'esplicitazione normativa scongiura l'inerzia,  
valorizza le capacità e orienta verso il rispetto  
della legalità sostanziale.

## colpa grave

Violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza.

Non costituisce mai colpa grave la violazione o l'omissione che sia stata determinata dal riferimento a **indirizzi giurisprudenziali prevalenti** o a **pareri delle autorità competenti**.

## Esclusione colpa grave



**Coerenza** con le vigenti previsioni del **codice della giustizia contabile** (art. 69, comma 2 e art. 95, comma 4) [le norme citate escludono la colpa grave se la p.a. si è conformata a pareri della Corte di Conti resi in via consultiva, in sede di controllo].

A conferma di una giurisprudenza consolidata sull'elemento soggettivo della responsabilità erariale

Il principio della fiducia innerva lo schema del nuovo Codice in diverse parti e, come vedremo, ispira e orienta la rivisitazione di alcuni altri istituti chiave:

conflitto di interessi

soccorso istruttorio

le esclusioni


si richiede che **chi invochi** il conflitto di interessi **ne dia prova**, allegando i presupposti specifici ed eventualmente adeguata documentazione, in coerenza, appunto, con il **principio di fiducia**

Sanabile ogni omissione, inesattezza o irregolarità degli atti di gara, con eccezione di quelle relative all'offerta tecnica ed economica.

Relazione “Chiave interpretativa della norma è la leale collaborazione delle parti ispirata alla fiducia nell'attività amministrativa e alla responsabilità dell'operatore economico secondo i noti principi di buona fede, il tutto evidentemente nel rispetto del principio della par condicio”

versione allargata del *self cleaning* aderente alla direttiva 24/2014 UE:  
può riguardare anche eventi verificatisi nel **corso della procedura** e quindi **dopo la presentazione dell'offerta**  
(art. 96, comma 4)

**Prevale principio  
del risultato**



In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione delle misure di *self cleaning* (art. 96, comma 5)

Il principio della **FIDUCIA** è volto a superare la “**paura della firma**” e la “**burocrazia difensiva**”, che rappresentano fonte di inefficienza e immobilismo e, quindi, un ostacolo al rilancio economico, che richiede, al contrario, una **pubblica amministrazione dinamica ed efficiente**.

Primato della necessità che il mercato dei contratti pubblici e tutta l'azione che lo contorna sia *goals oriented*

## Art. 3 - Principio dell'accesso al mercato

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.0

Costituisce la FUNZIONALIZZAZIONE dei principi classici di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità



## Art. 4 - Criterio interpretativo

**Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.**

Costituisce il più forte impulso ad uscire dai **FORMALISMI** e ad abbattere le ritrosie ad esercitare la piena **DISCREZIONALITÀ** e **INNOVARE**

Nel dubbio, la soluzione ermeneutica da privilegiare è quella che sia funzionale a realizzare il **risultato amministrativo**, che sia coerente con la **fiducia** nell'amministrazione, nei suoi funzionari e negli operatori economici e che permetta di favorire il più **ampio accesso al mercato** da parte degli operatori economici.

Tutto l'articolato deve essere letto in chiave finalistica con l'intento di realizzare il principio del **risultato** (art. 1), il principio della **fiducia** (art. 2) e il principio dell'**accesso al mercato** (art. 3).

## Art. 5 – Principio di **buona fede** e di **tutela dell'affidamento**

1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
2. Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.
3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti.

## Art. 5 – Principio di **buona fede** e di **tutela dell'affidamento**

Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione il danno da lesione di affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico. Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.

**CORRETTEZZA** reciproca tra Stazione Appaltante e Operatore Economico

È tutelato l'**affidamento dell'operatore** alla sua legittima  
**aggiudicazione solo**  
l'illegittimità determinata dal comportamento scorretto della p.a.  
non è agevolmente rilevabile in base alla **diligenza professionale**  
richiesta ai **concorrenti**

“condizioni” di risarcibilità del danno da  
**provvedimento favorevole poi annullato**



**RISARCIBILE** è solo il c.d. **interesse negativo**

responsabilità precontrattuale è limitata ai  
costi inutilmente sostenuti per partecipare  
alla gara e alla c.d. perdita di chance  
contrattuale alternativa

Amministrazione condannata a risarcire il terzo  
illegittimamente



**Diritto di rivalsa** su aggiudicatario illegittimo per sua condotta illecita

Codificati alcuni spunti già delineati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza  
n. 2 del 2017



## Art. 6 - Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale

1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-amministrazione, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con i privati, sempre che gli enti del Terzo settore contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117

Recepita sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale, che ha sancito la coesistenza di due modelli organizzativi alternativi per l'affidamento dei servizi sociali, l'uno fondato sulla **concorrenza**, l'altro sulla **solidarietà e sulla sussidiarietà orizzontale**



**Bilanciamento tra concorrenza e sussidiarietà orizzontale** superando la tendenza ad assicurare la prevalenza assoluta della prima sugli altri valori parimenti protetti dalla Costituzione (artt. 2 e 118, comma 4 Cost.)

La sentenza 131/2020 Corte costituzionale **fuga due dubbi** avanzati dal Consiglio di Stato nel parere 2052 del 2018 su linee guida A.N.AC.

**1. Compatibilità** art. 55 CTS con **diritto eurounitario**, in quanto “lo stesso diritto dell’Unione .. mantiene, a ben vedere, in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata **valenza sociale**, un **modello organizzativo** ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di **solidarietà**”.

**2. Adeguatezza della legge 241/1990** a regolare i procedimenti conseguenti all’art. 55 CTS.

Si tratta di affidamenti e organizzazioni o associazioni che abbiano l'obiettivo di svolgere funzioni sociali (c.d. Terzo Settore), che non abbiano finalità commerciali e reinvestano eventuali utili al fine di raggiungere i loro (Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza 21 marzo 2019, C- 465/17, punto 59)

- Servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza che possano essere attribuiti mediante convenzione;
- Assistenza prestata a pazienti in situazione di emergenza in un veicolo di soccorso da parte di un paramedico/soccorritore sanitario;
- **Servizi di trasporto sanitario mediante affidamento diretto ad associazioni di volontariato, ecc.**

## Art. 7 - Principio di auto-organizzazione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

## Art. 7 - Principio di auto-organizzazione amministrativa

3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118. 4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Affidamenti in House e Cooperazione pubblico – pubblico  
(auto – produzione e cooperazione con altre pubbliche  
amministrazioni)



Entrambi alternativi al ricorso al mercato (*esternalizzazione*)  
ma a condizioni precisamente stabilite



Superato l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti  
aggiudicatori che operano mediante affidamenti dell'art.  
192 D.Lgs n. 50/2016

OBIETTIVO



SUPERARE L'ATTEGGIAMENTO FORTEMENTE RESTRITTIVO  
NEI CONFRONTI DELL'IN HOUSE  
(lavori, servizi e forniture)



L'iscrizione in elenco è stata ritenuta un titolo abilitativo, la cui formazione è "controllata" dall'ANAC, **SPROPORZIONATO** rispetto alle funzioni di vigilanza e alle esigenze di trasparenza degli affidamenti (già assicurate dagli obblighi di pubblicazione). Simile alla **S.C.I.A.**, con effetti costitutivi in caso di diniego e conseguente impugnabilità.



Rispetto dei principi della **fiducia**, del **risultato** e dell'**accesso al mercato**

## PARITÀ

Tra in House Providing e Gara  
**Solo tendenziale**

Motivazione per servizi dell'utenza: vantaggi per la collettività sotto il profilo della qualità e universalità del servizio, oltre che del risparmio di tempo e del razionale impiego delle risorse

Motivazione per servizi strumentali: è sufficiente una motivazione più snella con riferimento alla riduzione di tempi e costi sulla base di parametri predeterminati e oggettivi di raffronto (Consigli e Centrali ecc.)

Art. 23, comma 5, secondo periodo  
del d.lgs. n. 36/2023



**Il Codice nella versione pubblicata prevede la  
raccolta dei dati su affidamenti *In House* in  
BDNCP**  
(come suggerito da VIII Commissione lavori  
pubblici Senato)

v. Cons. Stato  
6034/2021  
ENAC- ARES 118

### Cooperazione tra amministrazioni

a) esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti **ANCHE CON COMPETENZE DIVERSE**

b) Effettiva partecipazione di tutte a interesse comune senza rapporto sinallagmatico

c) convergenza sinergica e non realizzazione missione istituzionale di una sola

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti svolgono sul mercato aperto < 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

## Art. 8 -Principio di autonomia contrattuale

### Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.
2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.
3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

## Autonomia Contrattuale

criterio direttivo della lettera l) della Delega «divieto di prestazione gratuita dell'attività professionale, salvo che in casi eccezionali e previa motivazione « ...

Generale ammissibilità dei **contratti gratuiti** con la p.a. che non abbiano ad oggetto prestazioni intellettuali

Es. incarichi di consulenza legale basata d'asta con **parametri forensi**. I ribassi offerti non possono violare l'equo compenso.

Vietate "prestazioni d'opera intellettuale", di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile, **gratuite**

**Equo compenso** ai sensi dell'art. 2233

## Autonomia Contrattuale

Possibili i **contratti** animati da **spirito di liberalità** e privi di interesse economico, anche indiretto, da parte del donante (ad es. la donazione di un bene di valore artistico da parte di una persona fisica o giuridica). L'assenza di qualunque interesse. L'assenza di qualunque interesse economico determina una netta demarcazione rispetto ai contratti a titolo gratuito (es. sponsorizzazioni)



a **CONDIZIONE** che

La prestazione sia **conforme all'interesse pubblico** perseguito o, comunque, all'**interesse della collettività**

## Art. 9 - Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale

1. sopravvivono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.
2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

## Art. 9 - Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale

3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale. 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze al rischio delle interferenze da sopravvenienze. 5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.



conservazione  
Equilibrio  
Contrattuale

**DIRITTO** della parte svantaggiata alla  
rinegoziazione secondo buona fede.

a **CONDIZIONE** che

- Si tratti di **eventi straordinari e imprevedibili**;
- rischi** concretizzati da tali eventi **non** devono essere stati **volontariamente assunti** dalla parte pregiudicata dagli stessi;
- tali eventi devono determinare una **alterazione rilevante** dell'originario equilibrio del contratto e **non** devono essere riconducibili alla **normale alea**, alla **ordinaria fluttuazione economica** e al **rischio di mercato**.

art. 60 nuovo Codice

Revisione prezzi

Obbligatorio

**INSERIMENTO** nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento delle clausole di revisione prezzi. Non previste le variazioni di costo dovute ai rinnovi CCNL

## Revisione prezzi

**NO** a modifiche che alterino la natura generale del contratto

**SOLO** per variazione del costo in aumento o in diminuzione, superiore al **5 per cento** dell'importo complessivo e nei limiti dell'**80 per cento** della variazione stessa

**INDICI SINTETICI** delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, elaborati dall'**ISTAT**

## Art. 9 - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

- Il comma 1 prevede come previsione generale l'obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto;
- il comma 2, per esigenze di certezza, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano già nel bando o nell'invito alla gara il contratto collettivo applicabile, in conformità a quanto previsto nel comma 1;
- Il comma 3, ispirato alla tutela della libertà di iniziativa economica, consente comunque agli operatori economici di indicare nella propria offerta il differente contratto che essi applicano, purché però assicurino le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

## Art. 9 - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

- Il comma 4 impone all'operatore economico di presentare prima dell'aggiudicazione o dell'affidamento un'ulteriore dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo indicato per tutta la durata del contratto ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele;
- il comma 5 stabilisce che le medesime tutele normative ed economiche siano assicurate anche ai lavoratori in subappalto;
- il comma 6 disciplina l'intervento sostitutivo della stazione appaltante nel caso di inadempienze contributive o retributive dell'impresa affidataria o del subappaltatore, attualmente previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 30 d.lgs. N. 50/2016

## CCNL di SETTORE

Come già prevede l'art. 30, comma 4 D.LgsN. 50/2016 il Contratto è riferito non più all'attività prevalente esercitata dall'impresa ma alle **prestazioni oggetto dell'appalto** da eseguire.

Anche in  
subappalto

qualora siano applicabili diversi contratti compatibili con l'oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario può applicare un ccnl diverso da quello **indicato dalla stazione appaltante** nella lex specialis, **PURCHÈ GARANTISCA STESSE TUTELE**

art. 102, comma 2

Operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere gli **impegni al rispetto CCNL**. La S.A. **verifica**, anche ex art. 110 (anomalia)

Art. 41, comma 14,  
secondo periodo

**Costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo** assoggettato al **ribasso**.

## Art. 12 - Rinvio esterno

1. Per quanto non espressamente previsto nel codice: a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.